



**Semplificazioni in materia di personale, appalti, edilizia e urbanistica per
l'attuazione del PNRR**

Sommario

PERSONALE	3
APPALTI	10
EDILIZIA E URBANISTICA	16

PERSONALE

1. Assunzioni straordinarie

1. In via straordinaria, a decorrere dal 30 giugno 2021 e per il triennio 2021-2023, al fine di garantire la realizzazione degli investimenti, in deroga ad ogni vincolo assunzionale previsto dalla disciplina vigente, i Comuni, anche in forma associata, e le Città metropolitane, possono assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, personale in possesso di professionalità tecniche e amministrative, nel rispetto dei saldi di bilancio.

2. Il reclutamento di cui al comma 1 è effettuato mediante selezione pubblica finalizzata all'accertamento della professionalità richiesta, con le modalità oggetto di autonomia regolamentare, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, ricorrendo anche all'ausilio di piattaforme digitali per ogni fase della procedura. Per le assunzioni di cui al presente articolo non trovano applicazione le previsioni contenute nell'articolo 34, comma 6 e nell'articolo 36, comma 2, sesto periodo, del decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 165. Non trovano altresì applicazione le limitazioni temporali di durata stabilite dagli articoli previsti dagli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

3. Fino al 31 dicembre 2025, il personale di cui ai commi 1 e 2, che abbia prestato almeno 24 mesi di servizio presso i Comuni e/o loro forme associative e le Città Metropolitane per la realizzazione degli obiettivi della presente legge, può essere assunto a tempo indeterminato, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno.

4. In deroga ad ogni ordinaria procedura di reclutamento, in via sperimentale per il triennio 2021-2023, sono autorizzate assunzioni a tempo determinato di personale da parte dei soggetti di cui al comma 1, attraverso convenzioni con Ordini Professionali che garantiscano l'immissione in servizio direttamente di professionisti iscritti all'Albo.

5. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti territoriali, per le annualità 2021 - 2023, gli enti locali possono altresì conferire incarichi di assistenza tecnica e supporto al RUP di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii, nel limite del 3% dell'importo complessivo dell'opera, come risultante dal quadro economico della stessa.

6. Per le assunzioni di cui al presente articolo non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. Gli oneri per le assunzioni di cui al presente articolo non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

8. A valere sulle risorse di cuiè previsto un contributo per le assunzioni di cui al presente articolo.

Motivazione

Al fine di poter spendere le risorse del PNNR, si prevede che i Comuni e/o loro forme associative e le Città Metropolitane possono, in via straordinaria, per il triennio 2021-2023, assumere a tempo determinato personale tecnico e amministrativo a sostegno della realizzazione degli investimenti territoriali, in deroga ad ogni vincolo assunzionale vigente.

Si introduce poi, con il comma 2 della proposta, un sistema di reclutamento ispirato a forme di semplificazione e soluzioni di economicità, rimettendo all'autonomia regolamentare degli enti di disciplinare le modalità di selezione pubblica finalizzata all'accertamento della professionalità richiesta, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, ricorrendo anche all'ausilio di piattaforme digitali per ogni fase delle procedura. Si chiarisce altresì che per le assunzioni di cui al presente articolo non si applica l'obbligo di preventivo esperimento delle procedure di mobilità del personale in disponibilità, né la limitazione di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui le assunzioni a tempo determinato possono essere effettuate esclusivamente mediante scorrimento di graduatorie a tempo indeterminato.

Tale personale potrà anche essere assunto a tempo indeterminato, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, purchè abbia prestato servizio, per almeno 24 mesi nel Comune e/o forma associata o Città Metropolitana che procede all'assunzione.

In via sperimentale, è autorizzato il reclutamento di personale a tempo determinato attraverso convenzioni con Ordini Professionali.

Sempre al fine di supplire alla mancanza di professionalità adeguate alla realizzazione degli investimenti, si introduce altresì una deroga alla spesa di personale per poter procedere con incarichi di assistenza tecnica e supporto al RUP di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii, nel limite del 2% dell'importo complessivo dell'opera come risultante dal quadro economico della stessa.

Inoltre, per gli enti in crisi finanziaria che più hanno bisogno di personale per la ripresa socio-economica, si prevede che le assunzioni di cui al presente articolo non sono soggette ad autorizzazione della Cosfel.

Infine, gli oneri per le assunzioni di cui al presente articolo non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58

2. Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali

Art. ...

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono abrogati i periodi 3,4, 5, 6, 7 e 8: *“Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo*

- determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".
2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "gli enti possono impegnare solo spese correnti" si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.
 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
 - a) i commi 557, 557-ter, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati;
 - b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti esterni o comunque rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali.
 5. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia."

Motivazione

Il comma 1 ha il fondamentale obiettivo di consentire il potenziamento degli organici comunali con contratti di lavoro a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile. A tal fine è indispensabile semplificare il quadro dei vincoli finanziari alla spesa per il personale con contratto di lavoro flessibile. Si fa riferimento in particolare al vincolo fissato oltre dieci anni fa ed agganciato al dato storico della spesa di personale con contratto flessibile sostenuta da ciascun ente nell'anno 2009. Si tratta di un vincolo destinato ad avere un effetto esiziale rispetto all'attuazione del PNRR.

Si ritiene necessario superare tale vincolo per gli enti locali per tre ordini di motivi:

1. Con l'entrata in vigore dell'art. 33 del DL 34/2019 il sistema che governa la spesa di personale degli Enti locali è quello della sostenibilità finanziaria, per la cui determinazione contribuisce anche la spesa per i contratti di lavoro flessibile. Ciò determina allo stato un doppio vincolo finanziario, che deve essere superato;
2. Conseguenza del doppio vincolo è l'impossibilità di dare attuazione a tutta una serie di provvedimenti emergenziali mirati individuati dal legislatore nazionale anche nella prospettiva del rilancio economico o della gestione dell'emergenza sanitaria, come da ultimo le assunzioni straordinarie a tempo determinato di tecnici per la velocizzazione delle procedure di eco-bonus o di agenti di polizia locale per il potenziamento dei servizi di controllo, disposte dalla ultima legge di bilancio (rispettivamente comma 69 e comma 993 della legge n. 178/2020);
3. Restano comunque a presidio della prevenzione del proliferare di forme di precariato le norme di carattere ordinamentale, come, per la PA, l'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, o più in generale le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2017, oltre che le previsioni contenute nel CCNL di riferimento.

La norma non necessita di copertura in quanto non determina oneri aggiuntivi.

Il comma 2 ha l'obiettivo di rimuovere un ostacolo al reclutamento del personale necessario per l'attuazione del PNRR, chiarendo che i Comuni possono procedere all'assunzione di personale sulla base della programmazione di bilancio e dei fabbisogni 2020-2022, e quindi senza attendere l'approvazione del bilancio preventivo 2021-2023, che rischierebbe di far slittare di mesi le nuove assunzioni. Stante il carattere autorizzatorio riconosciuto al bilancio di previsione finanziario dall'art.164, comma 2, del TUEL, questa norma effettua un opportuno coordinamento normativo rispetto alla disciplina dell'esercizio provvisorio di cui all'art. 163 dello stesso decreto.

Si ritiene necessario intervenire attraverso interpretazione autentica anche in considerazione di alcuni orientamenti applicativi restrittivi (da ultimo C.d.C., sez. Campania, del. n. 28/2020), che di fatto introducono una sanzione (divieto assunzionale) non prevista dall'ordinamento. La sanzione del divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, infatti, è prevista per la diversa ipotesi del mancato rispetto del termine (che può essere prorogato proprio in applicazione dell'art. 163, TUEL) per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.

La disposizione non necessita di copertura in quanto non determina oneri aggiuntivi.

Il comma 3 ha l'obiettivo di abrogare il tetto di spesa previsto dalla legge finanziaria per il 2007, ormai sostituito dall'art. 33 del DL n. 34/2019, eliminando quindi un doppio tetto di spesa.

Si chiede inoltre la disapplicazione della procedura autorizzatoria prevista dal TUEL per gli Enti strutturalmente deficitari, in riequilibrio finanziario pluriennale, o in dissesto, relativamente alle assunzioni di personale le cui spese sono etero-finanziate, che non gravano cioè sul bilancio dell'Ente e per le quali quindi non si pone alcun problema in termini di sostenibilità finanziaria.

La norma non necessita di copertura finanziaria in quanto non determina oneri aggiuntivi, e restano fermi i vigenti limiti alla sostenibilità finanziaria delle assunzioni di personale.

Il comma 4 ha l'obiettivo di dare piena attuazione alla nuova modalità di contenimento della spesa di personale, introdotta dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2020, che individua come unico criterio quello dinamico della sostenibilità finanziaria. Cessa quindi di avere senso, per gli enti che applicano la nuova disciplina, il meccanismo del vincolo basato sulla spesa storica (nello specifico: ammontare complessivo delle risorse per i trattamenti economici accessori del personale del 2016).

La norma non necessita di copertura finanziaria in quanto non determina oneri aggiuntivi, e restano fermi i vigenti limiti alla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

Il comma 5 è finalizzato a mitigare le sanzioni per il mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni a decorrere dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla BDAP. Nell'attuale quadro normativo il mero ritardo nella alimentazione della BDAP comporta il divieto assoluto di assunzione per un anno. La norma proposta, pur mantenendo i divieti assunzionali, permette le assunzioni a tempo determinato nei settori più sensibili, tenuto conto degli obiettivi del PNRR.

3.Semplificazioni procedurali del reclutamento di personale

Art...

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutti gli obblighi di pubblicità legale dei bandi di concorso dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane sono assolti attraverso la pubblicazione dei medesimi in modalità telematica, sino al termine per la presentazione delle domande, sul rispettivo albo pretorio. Conseguentemente cessa di avere applicazione l'art. 4, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Restano fermi gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

2. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

- a) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
- d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

3. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "nel triennio 2019-2021 sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio 2021-2023".

Motivazione

Il comma 1 ha l'obiettivo di introdurre una semplificazione nelle procedure assunzionali, di per sé caratterizzate da una eccessiva complessità. In particolare si prevede la concentrazione di tutti gli obblighi di pubblicità legale dei bandi di concorso nella pubblicazione di questi sui rispettivi albi pretori on-line degli Enti interessati, e nella prospettiva della realizzazione di un portale unico del reclutamento da parte del Dipartimento della Funzione pubblica. Tale soluzione attua in pieno l'esigenza di dare piena efficacia agli strumenti tecnologici che oggi sono in grado di garantire piena certezza giuridica dei provvedimenti pubblici, eliminando tra l'altro un passaggio procedurale (la pubblicazione del bando sulla serie speciale della Gazzetta Ufficiale) oneroso sia in termini economici che di tempi.

La proposta non necessita di copertura in quanto è destinato a determinare una riduzione degli oneri procedurali, senza comportare oneri aggiuntivi.

La motivazione del comma 2 risiede nel fatto che il divieto di assumere personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, pena la nullità del contratto, con le connesse conseguenze in termini di responsabilità civile per l'Ente e amministrativo-contabile per amministratori/dirigenti/funzionari, è divenuta negli anni la sanzione per eccellenza, collegata a violazioni di comportamenti che nulla hanno a che vedere con la gestione del personale.

E' necessario superare questa strategia sanzionatoria in quanto lesiva dell'autonomia organizzativa degli Enti e tale da pregiudicare l'erogazione dei servizi.

Ferma l'esigenza di procedere ad una semplificazione di tutti gli oneri procedurali, che sottraggono energie e risorse all'erogazione dei servizi ai cittadini, soprattutto nei Comuni di minori dimensioni, in questa sede si chiede di provvedere alla disapplicazione, per gli enti locali, della sanzione del blocco assunzionale conseguente il mancato rispetto dei seguenti adempimenti, che comunque restano vigenti:

- rispetto del termine per la certificazione dei crediti;*
- adozione del piano delle azioni positive;*
- adozione del piano della performance.*

Il comma 3, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, dispone lo slittamento al 2023 della facoltà per le pubbliche amministrazioni di effettuare procedure concorsuali anche senza il previo svolgimento delle procedure di "mobilità volontaria" di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001.

La proposta non necessita di copertura in quanto non comporta spese aggiuntive.

4. Spese di personale eterofinanziate

Art...

1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-septies è sostituito dal seguente: "Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, **anche se non espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale**, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente".

Motivazione

Obiettivo della proposta è chiarire che tutte le spese di personale che trovano finanziamento a qualsiasi titolo in risorse provenienti da altri soggetti, o che sono da questi rimborsate, sono neutre rispetto alla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, e quindi non rilevano ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia che abilitano alle assunzioni di personale. La vigente norma che disciplina le spese di personale etero-finanziate, infatti presenta alcune rigidità: in particolare, è previsto che tali etero-finanziamenti debbano essere espressamente destinati, per norma, a nuove assunzioni di personale. Di conseguenza è esclusa la neutralizzazione delle spese di personale finanziate a valere su fondi comunque provenienti da altri soggetti, ma che non abbiano questa specifica destinazione. La riformulazione che si propone è volta a chiarire che tutte le spese eterofinanziate, anche attraverso rimborso da parte di altri soggetti, possono essere escluse dalla verifica del rispetto del valore-soglia.

La proposta non necessita di copertura finanziaria, in quanto non determina maggiori oneri di finanza pubblica.

APPALTI

1. Gare di progettazione anche senza finanziamento della fase esecutiva

Inserire il seguente articolo

Articolo XX

(Semplificazioni in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole "Per gli anni 2019, 2020 e 2021", sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2026"

Motivazione

La proposta estende a tutto il 2026 – in linea con la prevista tempistica attuativa del PNNR - le semplificazioni previste dal c.d. decreto-legge sblocca cantieri (D.L. 32/2019) per l'affidamento delle attività di progettazione che possono essere così avviate anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione.

2. Semplificazione progettazione per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria

Articolo XX

(Semplificazioni in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici)

*All'articolo 23 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii, **il comma 3bis è abrogato e sostituito con il seguente:***

"3bis: I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori puo' prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo".

Conseguentemente, all'articolo 216 comma 4 del decreto legislativo n, 50/2016 e ss.mm.ii, abrogare il 3°, 4° e 5° periodo.

Motivazione

La proposta serve ad introdurre – a regime – una semplificazione che consente di velocizzare le gare per la realizzazione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti. In questi casi infatti è possibile affidare le opere con il solo progetto definitivo c.d. semplificato, come già previsto dal DPR 207/2010. Si sottolinea peraltro come già dal 2019 tale disposizione sia prevista come deroga all'attuazione del Codice dei Contratti.

3. Proroga sospensioni del Codice Appalti già contenute nel DL cd sbloccacantieri e nel DL 76/2020 (affidamenti autonomi di lavori servizi e forniture da parte dei Comuni non capoluogo; appalto integrato senza limitazione dell'oggetto; Commissari Albo ANAC; inversione procedimentale, subappalto) nonché proroghe delle norme di semplificazione in materia di affidamenti diretti (innalzando la soglia per i servizi e forniture), procedure negoziate e responsabilità per danno erariale del DL 76/2020

Inserire il seguente articolo

Articolo XX

(Semplificazioni in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'alinea del comma 1, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";
 - b) al comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente: "L'articolo 59, comma 1, terzo e quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori, nonché i commi 1 bis e 1 ter"
 - c) il comma 2 è soppresso;
 - d) al comma 3, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";
 - e) al comma 7 le parole "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti parole: "fino al 31 dicembre 2026".
2. All'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 10, le parole: "Fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2026";
 - b) al comma 18, primo periodo, le parole "fino al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2026" e al secondo periodo, le parole "Fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2026";
3. All'articolo 1, comma 2, del DL 76/2020 convertito in legge n.120/2020, **abrogare lettera a)**, e **sostituirla** con la seguente:
 - a) affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro;

conseguentemente alla lettera b) le parole "75.000 euro" sono sostituite con le le seguenti: "150.000 euro".

 - b) Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e 8 comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legge 76/2020, convertito con modifiche in legge 120/2020, come modificate anche dal presente decreto, trovano applicazione fino al 31 dicembre 2026;
 - c) Le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dall'avvio delle stesse si provveda ad un aggiornamento degli stessi.
1. All'articolo 21 del dl 76/2020, al comma 2, le parole "al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "al 31 dicembre 2026".

Il comma 1 del proposto articolato proroga ulteriormente (rispetto a quanto già fatto dall'articolo 8 comma 7 del DL 76/ 2020, convertito in legge n. 120/2020), al 31.12.2026 – in linea con la prevista tempistica attuativa del PNNR - alcune norme del dl c.d. sbloccacantieri, con un impatto sicuramente positivo sugli affidamenti di lavori, beni e servizi di Comuni e Città Metropolitane.

In particolare dunque, al fine di semplificare ed accelerare l'attuazione dei progetti inseriti nel PNNR è necessario prevedere la sospensione delle succitate disposizioni **almeno fino al 31.12.2026**.

Nello specifico la **proposta** sospende, quindi, fino al 31 dicembre 2026:

- l'obbligo di ricorrere ai soggetti aggregatori, per i Comuni non capoluogo di provincia (art. 37, c. 4 del Codice)
- il divieto di appalto integrato (art. 59, c. 1 del Codice), senza limitazione all'oggetto dell'appalto stesso
- l'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) (art. 77, c.3 del Codice)
- il termine per l'inversione procedimentale per l'esame dell'offerta economica ai settori ordinari (lettera d)) e deroga, sempre fino al 31 dicembre 2026, alle previsioni di cui all'art. 215 del codice contratti in materia di parere Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, limitato ai casi contemplati.

Il comma 2 estende fino al 31.12.2026 – in linea con la prevista tempistica attuativa del PNNR – le attuali disposizioni, limitate adesso al 31.12.2021, che prevedono che possano essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente estensione dell'ambito di applicazione dell'accordo bonario di cui all'articolo 205 del medesimo decreto legislativo (lettera a).

La proposta di cui alla lettera b) prevede inoltre che, fino al 31.12.2026, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la prevista quota del 40% dell'importo complessivo dei contratti di lavori, servizi o forniture (in deroga all'art. 105 comma 2 del codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 105). Infine è fissato il medesimo termine del 31 dicembre 2026 per la sospensione dell'applicazione del comma 6 dell'art. 105 e del terzo periodo del comma 2 dell'art. 174, relativi all'obbligo di indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta per appalti di lavori, servizi e forniture, di importo superiore alle soglie comunitarie nonché alle verifiche in sede di gara, di cui all'art. 80 del codice contratti riferite al subappaltatore (lettera b).

Il comma 3 estende al 31.12.2026 – in linea con la prevista tempistica attuativa del PNNR – l'applicazione degli articoli del decreto legge 76/2020 che introducono sostanziali semplificazioni al metodo organizzativo e gestionale degli appalti di lavori, servizi e forniture, con forme di responsabilità legate a tempi più ristretti per la definizione dei procedimenti e accelerazione del contenzioso. In particolare si prevede l'estensione dell'applicazione degli articoli 1 e 2 del D.L. n. 76/2020 che trattano rispettivamente di: a) procedure di aggiudicazione di contratti pubblici sotto soglia, b) procedure di aggiudicazione di contratti pubblici sopra soglia.

Si propone inoltre l'innalzamento della soglia per gli affidamenti diretti di forniture e servizi a 150mila euro, come per i lavori.

Si dispone poi di prorogare al 31.12.2026, le procedure d'urgenza previste dal dl 76/2020 come gli articoli 3, 5 e 8 c. 1 let a),b) e c) per cui:

- è autorizzata sempre, per i lavori, la consegna in via d'urgenza e per i servizi e forniture l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del

codice, nelle more della verifica del possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80;

- la stazione appaltante può prevedere l'obbligo per l'operatore economico di effettuare il sopralluogo, a pena esclusione, esclusivamente nei casi di particolare complessità dell'appalto da affidare;
- alle procedure ordinarie si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni d'urgenza (nelle ipotesi espressamente indicate dalla norma (articoli 60, comma 3; 61, comma 6; 62 comma 5; 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016).

Sempre in riferimento alle procedure ordinarie per affidamento lavori, servizi e forniture, per velocizzare la realizzazione degli investimenti, si prevede che l'avvio delle stesse sia possibile anche senza l'inserimento nella programmazione di cui all'art. 21 del codice contratti pubblici (relativo al programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali) a condizione che entro 30 gg dall'avvio delle stesse si provveda ad un aggiornamento degli stessi.

Il comma 4 infine estende al 31.12.2026 – in linea con la prevista tempistica attuativa del PNNR – la limitazione del danno erariale ai casi in cui l'elemento soggettivo dello stesso sia il dolo.

4. Sospensione verifica preventiva della progettazione

Inserire il seguente articolo

Articolo XX

(Semplificazioni in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici)

Per tutti gli investimenti a valere sulle risorse del PNNR e fino al 31 dicembre 2026, è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26 del d.lgs. 50/2016 e ssmii e la verifica dei progetti può essere fatta dalle stesse stazioni appaltanti.

Motivazione

La proposta ha la finalità di accelerare la fase di verifica della validità progettuale ad opera di soggetti terzi qualificati rimettendola alle stesse Stazioni Appaltanti.

5. Semplificazioni accertamento requisiti articolo 80 Codice dei Contratti

Inserire il seguente articolo

Articolo XX

(Semplificazioni in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici)

Fino al 31 dicembre 2026 ai fini della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti, le stazioni appaltanti procedono alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture nelle more dell'acquisizione degli stessi da parte di altre Amministrazioni e qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la

sussistenza di cause interdittive alla prosecuzione del rapporto contrattuale si procede ai sensi di cui al comma 4 dell'articolo 3 del DL 76/2020 convertito in legge n. 120/2020.

Motivazione

La proposta mira ad accelerare l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti prevedendo in sostanza la stessa procedura prevista oggi per la certificazione antimafia dal DL 76/2020, convertito in legge 120/2020.

6. Affidamenti a società in house

Inserire il seguente articolo

Articolo XX

(Semplificazioni in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici)

1. Fino al 31 dicembre 2026, il comma 2 dell'articolo 192 del d.lgs 50/2016 è disapplicato.

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a consentire il ricorso agli affidamenti in house semplificandone la procedura, fermo restando l'obbligo motivazionale e le condizioni previste nel Codice dei Contratti e nel d.lgs. 175/2016 (TUSP). In merito a ciò la previsione di cui all'articolo 192 c.2 del Codice è un'ulteriore restrizione della possibilità di ricorso agli affidamenti in house, non prescritta a livello europeo. La Corte di giustizia europea infatti nell'ordinanza 6.2.2020 ha evidenziato che l'in house è un modello di affidamento previsto in ambito europeo, non soggetto ad alcun tipo di restrizioni, se non le note tre condizioni di base che ne permettono l'utilizzo. Oggi la previsione dell'analisi di congruità, oltre alla relazione prevista in materia di servizi pubblici locali, è foriera di criticità e mal si presta alla celerità che è invece necessario imprimere alle procedure di affidamento, atteso le scadenze attuative del Pnrr. La proposta emendativa sospende quindi il succitato onere aggiuntivo, fermo restando le altre disposizioni previste da decreto legislativo n. 175/2016, fino al 31.12.2026.

7.Semplificazioni autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2bis e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio

All'articolo 10 comma 5 del DL 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, l'ultimo periodo è abrogato.

Motivazione

La proposta mira a rendere immediatamente operativa la procedura semplificata di cui all'articolo 10 comma 5 del Dl 76/2020 che non subordina alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2bis e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio la posa in opera di elementi o strutture amovibili. La norma attualmente subordina l'attuazione di tale semplificazione ad un decreto del MIBACT.

EDILIZIA E URBANISTICA

PREMESSA

Le proposte sono articolate in 3 sezioni tematiche tra loro strettamente correlate, aventi l'obiettivo di produrre rapidi e rilevanti effetti di snellimento degli adempimenti amministrativi correlati da un lato agli interventi di efficientamento energetico promossi dalla Legge 77/2020 e s.m.i. (c.d. Superbonus 110%), dall'altro a sostenere la serrata tempistica che necessariamente dovrà accompagnare la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):

- 1) disposizioni relative ai procedimenti paesaggistici, in parte di natura transitoria (legate all'attuazione del PNRR) volte ad accorciare sensibilmente la tempistica senza mettere in discussione la centralità e la primazia dell'attività di tutela esercitata dalle Soprintendenze, in parte volte ad introdurre correttivi al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di limitata portata sostanziale ma di importanza essenziale per la gestione ordinaria dei procedimenti edilizi, a cominciare dagli interventi di efficientamento energetico del Superbonus 110%. La sezione contiene anche modifiche agli articoli 143, 145 e 146 del Codice, funzionali a snellire i procedimenti di conformazione degli strumenti urbanistici al Piano Paesaggistico (essenziali per le regioni dotate di questo strumento).
- 2) modifiche all'art. 119 della Legge 77/2020 e s.m.i. (Superbonus 110%), volte ad alleggerire sensibilmente le verifiche preliminari e gli adempimenti procedurali necessari per dare avvio agli interventi di efficientamento energetico. È fondamentale specificare che tali modifiche risulterebbero comunque inefficaci senza i contestuali

correttivi al Codice dei beni culturali e del paesaggio e al DPR 380/2001 indicati ai punti 1) e 3);

- 3) modifiche al DPR 380/2001, strettamente correlate alla messa in opera del Superbonus 110%, e comunque utili in termini generali per la risoluzione di problematiche correnti che appesantiscono irragionevolmente la gestione dei procedimenti edilizi, gravando in termini di costi e di tempi su cittadini, imprese, professionisti e amministrazioni comunali.

Per quanto riguarda le modifiche al DPR 380/2001 proposte nel presente documento, è opportuno segnalare che le stesse sono in larga misura estrapolate dal **progetto di riforma organica del Testo Unico delle Costruzioni elaborato dal gruppo di lavoro costituito presso il MIT**, che ha visto l'attiva partecipazione di rappresentanti di vari ministeri (Ambiente, Beni Culturali, Funzione Pubblica, oltre allo stesso MIT e alla Presidenza del Consiglio), delle Regioni, di ANCI, della Rete delle Professioni Tecniche e delle rappresentanze delle imprese del settore. Il risultato finale del complesso lavoro di redazione - che ha richiesto oltre due anni e mezzo di studi ed elaborazioni - è stato **consegnato al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nel dicembre 2020**. Si evidenzia con l'occasione l'opportunità e l'urgenza di avviare un rapido iter di esame e di ratifica di tale progetto di riforma da parte degli organi ministeriali e parlamentari competenti, ponendo fine alla stagione delle riforme emergenziali e disorganiche del DPR 380/2001 che hanno fino ad oggi prodotto risultati di snellimento assai confusi e largamente inferiori alle attese.

Si sottolinea infine che le proposte contenute nel presente documento sono caratterizzate da una stretta interrelazione logico-giuridica tra di esse tanto da poter rappresentare un pacchetto di norme unitario ed omogeneo.

1. PAESAGGIO

Art....Disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica

1. A far data dalla legge di conversione del presente decreto, e fino [es: al termine fissato per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)], si applicano in via transitoria le seguenti disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica:
 - a) in deroga alle disposizioni procedurali di cui ai commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 14 dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le fattispecie di intervento soggette ad autorizzazione paesaggistica ordinaria, l'istanza è inoltrata direttamente, tramite lo sportello unico del Comune, ovvero tramite altra amministrazione eventualmente sub-delegata dalla Regione all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, alla Soprintendenza, che provvede motivatamente entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento degli atti. Il termine può essere sospeso per una sola volta qualora la Soprintendenza rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione degli atti. Decorso inutilmente il predetto termine di 60 giorni senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Dei provvedimenti di rilascio o di rigetto dell'istanza adottati dalla Soprintendenza, o dell'assenso formatosi per decorso del termine, è data tempestiva comunicazione allo sportello unico del Comune, o alla diversa amministrazione eventualmente sub-delegata dalla Regione all'esercizio delle funzioni in materia paesaggistica. L'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ordinaria può avvenire anche

nell'ambito della conferenza di servizi in modalità semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella quale trova comunque applicazione il predetto termine di 60 giorni, in deroga a quanto previsto al comma 2, lett. c), del citato articolo 14-bis; anche in tale ipotesi procedimentale non si dà luogo all'acquisizione del parere della commissione locale per il paesaggio, ove costituita;

- b) in deroga alle disposizioni procedurali di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, per gli interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, l'istanza è inoltrata direttamente allo sportello unico, al Comune, ovvero ad altra amministrazione eventualmente sub-delegata dalla Regione all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, che provvede motivatamente entro il termine perentorio di 45 giorni dal ricevimento degli atti, avvalendosi, ove necessario, del parere della commissione locale per il paesaggio. Lo sportello unico del Comune, ovvero la diversa amministrazione eventualmente sub-delegata dalla Regione all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, provvede altresì a dare immediata comunicazione alla Soprintendenza dell'istanza pervenuta, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato. Il termine può essere sospeso per una sola volta qualora l'amministrazione preposta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione degli atti. Decorso inutilmente il predetto termine di 45 giorni senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'istanza pervenuta, è facoltà della Soprintendenza, qualora ritenga l'intervento non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, di comunicare all'amministrazione preposta i motivi che ostano all'accoglimento della medesima. Tale eventuale pronunciamento assume natura vincolante per le determinazioni dell'amministrazione preposta. L'acquisizione dell'autorizzazione semplificata può avvenire anche nell'ambito della conferenza di servizi in modalità semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella quale trova comunque applicazione il predetto termine di 45 giorni, in deroga a quanto previsto al comma 2, lett. c), del citato articolo 14-bis.

2. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, con apposito regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate disposizioni modificative e integrative al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità ed operare altre semplificazioni procedurali individuando ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

Motivazione

Il presente articolo ha lo scopo - per un periodo temporale predeterminato, correlato all'attuazione del PNRR - di snellire i procedimenti di acquisizione delle autorizzazioni paesaggistiche, riducendo sensibilmente i tempi di definizione delle istanze. La proposta prevede che le autorizzazioni paesaggistiche 'ordinarie' siano affidate direttamente alle valutazioni della Soprintendenza, senza appesantimenti procedurali preliminari derivanti dal ruolo co-decisorio affidato ad altra amministrazione (in genere il Comune). Per le autorizzazioni 'semplificate', relative ad interventi minori, di scarsa rilevanza paesaggistica (rif: DPR 31/2017), il compito è invece affidato prioritariamente all'ente sub-delegato dalla Regione (in genere il Comune), ferma restando comunque la possibilità per la Soprintendenza, entro 30 giorni dal ricevimento degli atti, di opporsi al rilascio dell'autorizzazione prima del pronunciamento finale dell'amministrazione procedente. Per entrambe le tipologie di istanze è prevista la formazione del silenzio-assenso, rispettivamente entro 60 ed entro 45 giorni.

La proposta comprende anche la programmazione di disposizioni integrative/modificative del DPR 31/2017, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità (soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata) e ad operare altre semplificazioni procedurali individuando ulteriori tipologie di interventi esclusi dal previo rilascio di autorizzazione paesaggistica.

Art...Modifiche agli articoli 142, 143, 145, 146, 167, 181 e 183 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)

1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 142:

1) al comma 1, lettera f) le parole “o regionali” sono eliminate;

2) alle lettere a) e b) del comma 2, le parole “A e B” sono sostituite dalle seguenti: “A, B ed F”;

b) al comma 3 dell'articolo 143, in fondo, le parole “, nonché quanto previsto dall'articolo 146, comma 5” sono eliminate;

c) i commi 4 e 5 dell'articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono così sostituiti:

“4. I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.

5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, nell'ambito del quale può essere richiesto l'apporto degli organi ministeriali competenti nella valutazione di specifici contenuti dello strumento in esame. Restano ferme comunque l'inderogabilità e la prevalenza delle previsioni del piano paesaggistico su eventuali disposizioni difformi contenute negli strumenti urbanistici approvati a seguito del procedimento di conformazione e adeguamento.”

d) il comma 5 dell'articolo 146 è sostituito dal seguente:

“5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del soprintendente è reso, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. All'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d) il parere del Soprintendente è reso nel rispetto di tali prescrizioni.”

e) all'articolo 167:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, relativamente a lavori realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano comunque comportato:

- a) un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi;*
- b) la realizzazione di una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.”;*

2) al comma 5, le parole “centottanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “centoventi giorni”; le parole “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti “sessanta giorni”:

f) all'articolo 181 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

“1-ter. Per i lavori diversi da quelli di cui al comma 1-bis, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 167, qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica.

2) al comma 1-quater, all'inizio, prima delle parole “Il proprietario” sono aggiunte le parole “Per i lavori diversi da quelli di cui al comma 1-bis,”; le parole “centottanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “centoventi giorni”; le parole “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti “sessanta giorni”;

g) all'articolo 183, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

“1-bis. Nei casi di immobili soggetti a tutela in forza di provvedimento apposto in data successiva alle opere eseguite in assenza o in difformità dal titolo edilizio, non trovano applicazione le sanzioni previste dalla Parte Quarta del presente Codice. La legittimazione delle opere abusive è comunque subordinata alla verifica di compatibilità delle medesime con le disposizioni di tutela sopravvenute, eseguita dalla Soprintendenza competente per territorio entro 45 giorni dalla richiesta pervenuta tramite lo sportello unico del comune. Decorso inutilmente tale termine la compatibilità si intende verificata con esito positivo. L'acquisizione della predetta verifica di compatibilità può avvenire anche nell'ambito della conferenza di servizi in modalità semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella quale trova comunque applicazione il predetto termine di 45 giorni, in deroga a quanto previsto al comma 2, lett. c), del citato articolo 14-bis.”

Motivazione

La modifica proposta all'articolo 142 ha lo scopo di escludere le parti del territorio che alla data del 6 settembre 1985 erano destinate dagli strumenti urbanistici ad attrezzature ed impianti di interesse generale (zone F). Ciò consente da un lato di eliminare irragionevoli procedimenti paesaggistici per le aree destinate a standard urbanistici circondate da zone A e B escluse dalla tutela *ex lege*, dall'altro di conseguire, per eventuali porzioni di parchi o riserve regionali, un notevole risparmio di adempimenti amministrativi ulteriori rispetto ai controlli già ordinariamente esperiti dagli enti parco.

La modifica proposta per gli articoli 143, 145 e 146 del *Codice dei beni culturali e del paesaggio* è finalizzata a snellire il procedimento di conformazione degli strumenti urbanistici nelle regioni dotate di Piano Paesaggistico elaborato e approvato in accordo con il Ministero della Cultura, che alla prova dei fatti si è rivelato estremamente gravoso e farraginoso nella fase gestionale. La problematica può essere agevolmente risolta da un lato ripristinando, anche in presenza di Piano Paesaggistico, la natura vincolante (e non solo obbligatoria) del parere del Soprintendente nei procedimenti autorizzativi,

dall'altro attribuendo più decisamente alla Regione la responsabilità delle verifiche istruttorie nel procedimento di conformazione degli strumenti urbanistici, ribadendo al tempo stesso l'inderogabilità e la prevalenza delle previsioni del Piano Paesaggistico anche su eventuali disposizioni difformi contenute negli strumenti urbanistici approvati a seguito del procedimento di conformazione.

La modifica proposta per gli articoli 167 e 181 è invece finalizzata a risolvere l'annosa e gravissima problematica generata dalle modifiche al *Codice* dalla legge 308/2004 (relativamente alle sanzioni penali di cui all'art. 181) e dal D.Lgs. 157/2006 (relativamente alle sanzioni amministrative di cui all'art. 167), che vanifica oltretutto, in un elevatissimo numero di casi, la possibilità di dar corso agli interventi di efficientamento energetico del c.d. Superbonus 110%.

Attualmente alle Soprintendenze è irragionevolmente preclusa la valutazione *ex post* circa la compatibilità paesaggistica di qualsiasi incremento di volume o superficie utile, anche di entità risibile, con il risultato di assoggettare sia a ripristino (operazione spesso tecnicamente inattuabile) che a sanzioni penali (palesamente ingiuste) anche le minime difformità dai titoli paesaggistici, nella maggior parte dei casi, non solo assolutamente compatibili con la tutela del vincolo, ma anche provviste di doppia conformità dal punto di vista urbanistico-edilizio.

La proposta mantiene ovviamente invariate le sanzioni penali previste per i reati configurabili come delitti ("*aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero (...) nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi*"), rispetto ai quali viene allineata la disciplina dell'art. 167 per quanto riguarda l'ambito di applicazione dell'accertamento postumo di compatibilità paesaggistica valido ai fini amministrativi.

Viene proposta anche una parziale riduzione dei tempi per la definizione delle istanze di accertamento di compatibilità inoltrate dai soggetti interessati.

Infine, la modifica all'articolo 183 ha lo scopo di colmare una lacuna procedimentale del *Codice* per la verifica di compatibilità di opere edilizie abusive con vincoli sopravvenuti, necessaria per la definizione di istanze di sanatoria edilizia. La soluzione proposta punta alla massima semplicità e snellezza dell'iter procedimentale.

Art....Disposizioni transitorie per l'acquisizione di pareri e atti di assenso comunque denominati su progetti di opere pubbliche finalizzati all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

1. Per i progetti di opere pubbliche comunque finalizzati all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) i pareri, i visti, i nulla osta e gli atti di assenso comunque denominati sono resi dalle amministrazioni competenti, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla richiesta dell'amministrazione procedente, anche tramite conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Decorso inutilmente tale termine i predetti pareri, visti, nulla osta e atti di assenso comunque denominati si intendono acquisiti con esito positivo.

Motivazione

L'articolo proposto detta disposizioni per l'acquisizione in tempi rapidi e certi (60 giorni) dei pareri e atti di assenso comunque denominati sui progetti di opere pubbliche finalizzati all'attuazione del PNRR. Tra le amministrazioni competenti tenute al rispetto della norma

sono comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini.

Art...Disposizioni transitorie per l'acquisizione di pareri e atti di assenso comunque denominati su progetti di opere pubbliche finalizzati all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

1. Nei casi in cui, per i progetti comunque finalizzati all'attuazione del PNRR è prevista la convocazione della conferenza di servizi, la stessa deve essere conclusa nel termine perentorio di giorni 90 decorrenti dalla data di convocazione della conferenza.
2. Quando i progetti sono sottoposti alla procedura di VIA, sia di competenza regionale sia di competenza statale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto in esame, vengono acquisiti nell'ambito della medesima conferenza di servizi convocata per l'approvazione del progetto. Alla conferenza di servizi partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico e comprende il provvedimento di VIA e tutti i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.
3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 deve essere conclusa nel termine di giorni 120 decorrenti dalla data di convocazione della conferenza medesima.
4. Nel caso in cui il provvedimento finale non venga adottato nei termini indicati la procedura è rimessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che indice, entro trenta giorni dalla scadenza del termine originario, una riunione con gli enti che hanno partecipato alla conferenza di servizi. In tale riunione i partecipanti, ove lo ritengano, formulano le proprie proposte. Non oltre i successivi quindici giorni la decisione definitiva sul progetto viene assunta dal Consiglio dei Ministri. Alla riunione del Consiglio dei Ministri devono essere invitati i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate.

Motivazione

La contrazione dei termini per i progetti delle opere pubbliche del PNRR da approvare in Conferenza dei Servizi appare assolutamente ragionevole, dovendosi peraltro considerare che si tratta di termini che attengono allo svolgimento della conferenza di servizi e che decorrono a valle di tutte le attività che precedono la conferenza e che attengono alla conoscenza, all'esame ed alle eventuali integrazioni dei progetti all'esame.

La previsione di un'unica ed unitaria conferenza di servizi nel caso di progetti sottoposti alla procedura di VIA riprende quanto già previsto, però con esclusivo riferimento ai procedimenti VIA di competenza regionale, dall'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006.

La previsione della rimessione della decisione al Consiglio dei Ministri, sulla base dello schema attualmente definito dall'art. 14-quinquies della legge n. 241/1990 per i casi di opposizione alla decisione assunta dalla conferenza dei servizi, appare coerente con

l'assoluta ed inderogabile necessità che i progetti previsti dal PNRR, pena il mancato riconoscimento e/o la revoca del finanziamento comunitario, vengano completati e attivati nei termini indicati.

2. SUPERBONUS 110%

Art...Modifiche all'articolo 119 della Legge 17 luglio 2020, n. 77 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. All'articolo 119 della legge 17 luglio 2020, n. 77 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 13-ter è sostituito dal seguente comma:

“13-ter. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi correlati alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo:

- a) gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, sono sempre realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fermo restando il rispetto della normativa tecnica di cui alla Parte Seconda del medesimo decreto;*
- b) per le comunicazioni di cui alla lettera a), le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili, di cui all'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono riferirsi, all'atto della presentazione, anche alla sola condizione che l'immobile oggetto di intervento non sia stato realizzato in assenza di titolo abilitativo, se prescritto dalla legislazione o regolamentazione vigente all'epoca. Le predette asseverazioni, ad ogni effetto di legge, possono essere integrate anche successivamente alla presentazione della predetta comunicazione, comunque entro un anno dalla relativa presentazione, o entro il più breve termine fissato dalla presente legge;*
- c) per gli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l'edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi.”*

b) dopo il comma 13-ter sono inseriti i seguenti commi:

“13-quater. Ai fini della valutazione dello stato legittimo dell'immobile oggetto di intervento si tiene conto di quanto previsto agli articoli 9-bis, commi 1-ter e 1-quater, 34-bis e 37-ter e del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

13-quinquies. Entro l'ultimazione dei lavori, e comunque entro il termine massimo di 18 mesi dalla presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), è data facoltà ai soggetti interessati, sussistendone i necessari presupposti, di ottenere la regolarizzazione di eventuali pregresse difformità o irregolarità edilizie ai sensi delle vigenti norme statali e regionali, senza che ciò determini revoca o decadenza dei benefici fiscali di cui alla presente legge.

13-sexies. Riguardo alle asseverazioni di cui al comma 13-ter si applicano le disposizioni di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.”

Motivazione

La riscrittura del comma 13-ter dell'art. 119 della Legge 77/2020, e l'aggiunta dei successivi commi 13-quater/quin-ques/sexis hanno lo scopo di assoggettare sempre e comunque a CILA gli interventi del Superbonus 110%, snellendo gli adempimenti amministrativi a carico dei proponenti, e consentendo altresì - nei casi in cui l'accesso ai titoli edilizi conservati nell'archivio comunale comporti tempi lunghi per il gran numero di richieste (problematica rivelatasi in concreto assai frequente) - un'asseverazione iniziale "attenuata" in ordine alla legittimità dello stato di fatto dell'immobile, dando modo di conseguire in corso d'opera, ed entro un termine prefissato, l'eventuale sanatoria (o regolarizzazione mediante pagamento di sanzione con effetto legittimante) delle eventuali difformità rilevate nell'immobile, senza rischi di provvedimenti di revoca del beneficio fiscale conseguito.

Unitamente alle modifiche proposte per gli articoli del DPR 380/2001 richiamati nel nuovo comma 13-quater (artt. 9-bis, 34-bis, 49 e 50, oltre al nuovo articolo 37-ter proposto nel presente documento) l'obiettivo è quello di apportare correttivi essenziali al quadro normativo per superare le notevoli problematiche emerse nella prima fase di applicazione delle disposizioni degli artt. 119 e 121 della Legge 77/2020 (Superbonus 110%).

3. EDILIZIA

Art...Misure di snellimento procedimentale per la ripresa delle attività edilizie e la rigenerazione urbana

1. Al fine di semplificare e accelerare i procedimenti edilizi e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-bis, comma 1-ter:

1) nel primo periodo, dopo le parole *"ricostruzione di edifici"*, la parola *"anche"* è eliminata;

2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, il mantenimento delle distanze legittimamente preesistenti negli interventi di demolizione e ricostruzione, nei soli casi di contestuale ampliamento volumetrico di cui al presente comma, è consentito esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati o di permessi di costruire convenzionati con previsioni planovolumetriche, fatti salvi, per gli immobili sottoposti a tutela, i pareri degli enti preposti."

Motivazione

La riformulazione del comma 1-ter dell'art. 2-bis operata dalla Legge 120/2020, alquanto incerta in alcuni passaggi, ha generato rilevanti problematiche interpretative, che neanche la successiva Circolare emanata dal MIT e dal Ministero della Funzione Pubblica è riuscita del tutto a chiarire. Il correttivo qui proposto punta ad eliminare i principali profili di incertezza, soprattutto presenti nell'ultimo periodo del comma, rendendo

evidente in modo inequivoco che esso è da intendersi riferito esclusivamente agli interventi di demolizione e ricostruzione con premialità volumetriche, ove realizzati in deroga ai limiti di distanza fissati dall'art. 9 del DM 1444/1968.

b) all'articolo 3, comma 1:

1) alla lettera b), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

“Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche puntuali, non sistematiche, ai prospetti degli edifici, oltre alla realizzazione, modifica e traslazione delle partizioni interne delle unità immobiliari. Sono altresì compresi gli interventi di efficientamento energetico attuati mediante isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio.”

2) alla lettera d), l'ultimo periodo è abrogato.

Motivazione

Le modifiche introdotte dalla Legge 120/2020 nella definizione di “manutenzione straordinaria” - soprattutto nella parte riferita ai prospetti degli edifici - hanno generato rilevanti problematiche interpretative e applicative, che necessitano di essere urgentemente risolte. La riscrittura dell'ultimo periodo qui proposta, assai più chiara e lineare, fa espresso riferimento, oltre ai piccoli interventi (puntuali, non sistematici), sui prospetti degli edifici e sulle partizioni interne, anche agli interventi di efficientamento energetico del Superbonus 110%, utilizzando allo scopo una formulazione identica a quella contenuta nell'articolo 119 della Legge 77/2020.

Altrettanto problematiche risultano le modifiche introdotte dalla Legge 120/2020 nella definizione di “ristrutturazione edilizia”, che con riferimento ad interventi di demolizione e ricostruzione legano - del tutto impropriamente - determinate tipologie di intervento (in particolare la demolizione e ricostruzione con o senza ampliamento volumetrico) da un lato ad una collocazione territoriale (di pregio / non di pregio) e dall'altra ad ulteriori requisiti non pertinenti (conformità/non conformità con leggi e/o strumenti urbanistici; finalità di rigenerazione urbana caratterizzante o meno l'intervento). Con il paradossale risultato che un identico intervento di demolizione e ricostruzione viene ad essere talora classificato di “ristrutturazione edilizia” se ricadente in determinati contesti territoriali, se non eccedente le premialità volumetriche concesse da leggi regionali in deroga agli strumenti urbanistici, e se rispondente a “finalità” di “rigenerazione urbana” (nozione non sempre ben definita dalle vigenti norme), mentre costituisce “nuova costruzione” laddove uno o più di tali requisiti non risultino soddisfatti.

Per far fronte a caos generato dalle più recenti riformulazioni della categoria “ristrutturazione edilizia” appare quindi del tutto evidente l'urgente necessità di ricondurre tutti gli interventi di demolizione e ricostruzione - con o senza ampliamento volumetrico - ad una categoria di intervento edilizio a sé stante (sostituzione edilizia), intermedia tra la “ristrutturazione edilizia” propriamente detta e la “nuova costruzione”, come del resto previsto dal progetto di riforma organica del DPR 380/2001 elaborato dal gruppo di lavoro costituito presso il MIT, al quale si rimanda e per il quale si auspica un rapido iter di esame e di ratifica da parte degli organi ministeriali e parlamentari competenti.¹

¹ Si riportano di seguito le definizioni di “ristrutturazione edilizia” e “sostituzione edilizia” elaborate dal gruppo di lavoro costituito presso il MIT per la riforma organica del DPR 380/2001, già condivise e fatte proprie dal MIT e trasmesse al Ministro competente nel dicembre 2020:

“Costituiscono interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente: (...) gli interventi di sostituzione edilizia, intesi come demolizione e ricostruzione non fedele di edifici esistenti, anche con contestuale incremento di volumetria, e

Nell'immediato viene qui proposto di procedere (quantomeno) all'abrogazione dell'ultimo periodo della definizione - introdotto come detto - dalla Legge 120/2020 - impropriamente riferito alla collocazione territoriale degli interventi di demolizione e ricostruzione.

c) all'art. 9-bis, dopo il comma 1- bis, sono aggiunti i seguenti:

“1-ter. Fatte salve diverse disposizioni degli strumenti urbanistici, per gli interventi comunque denominati comportanti la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, la verifica dello stato legittimo è limitata ai parametri urbanistici ed edilizi da utilizzare per il calcolo della nuova edificazione ammissibile.

1-quater. Nell'osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell'affidamento dei soggetti interessati, non si considerano violazioni edilizie rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato:

- a) le parziali difformità, realizzate in corso d'opera, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari pubblici incaricati, la certificazione di agibilità nelle forme previste dalla legge;*
- b) le parziali difformità, realizzate in corso d'opera, che l'amministrazione comunale non abbia espressamente contestato nell'ambito di un successivo procedimento edilizio volto alla formazione di un nuovo titolo abilitativo, rispetto al quale siano decorsi i termini stabiliti dalla legge per un eventuale provvedimento di annullamento d'ufficio.”*

Motivazione

Il nuovo comma 1-ter aggiunto all'art. 9-bis è finalizzato a snellire utilmente le verifiche preliminari ad interventi di demolizione e ricostruzione (esigenza assai diffusa e condivisa, particolarmente sentita nelle zone colpite da eventi sismici), facendo salve comunque eventuali diverse disposizioni dettate dagli strumenti urbanistici per particolari contesti urbani o territoriali.

Il nuovo comma 1-quater - elaborato dal gruppo di lavoro costituito presso il MIT per la riforma organica del DPR 380/2001 - punta alla tutela dell'affidamento dei soggetti interessati generato da pregressi atti e/o verifiche eseguite dalla Pubblica

con diversa sagoma, articolazione, destinazione d'uso o collocazione nell'area di intervento. Gli interventi di sostituzione edilizia possono comprendere l'adeguamento funzionale delle opere di urbanizzazione ad essi correlate;

(...)

Costituiscono interventi di adeguamento funzionale del patrimonio edilizio esistente: (...) gli interventi di **ristrutturazione edilizia**, ovvero gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad organismi edilizi in tutto o in parte diversi da quelli preesistenti. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi della costruzione, le modifiche, anche sistematiche, ai prospetti degli edifici, il mutamento, anche urbanisticamente rilevante, della destinazione d'uso, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi, le opere edilizie funzionali all'inserimento di nuovi impianti tecnologici o alla sostituzione di quelli esistenti, nonché le eventuali modeste modifiche di sagoma e aumenti della volumetria complessiva necessari per l'adeguamento alla normativa antisismica, ovvero finalizzati ad adeguamenti igienico-sanitari, energetici e funzionali dell'organismo edilizio, anche per abbattimento delle barriere architettoniche, purché non configurabili come addizioni volumetriche ai sensi del comma 2, lettera c). Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche gli interventi di demolizione con fedele ricostruzione di edifici esistenti, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con la stessa volumetria, sagoma e area di sedime dell'organismo edilizio preesistente, fatte salve le modeste traslazioni di quest'ultima finalizzate al riposizionamento dell'edificio all'esterno di fasce di rispetto o di aree con vincoli di inedificabilità assoluta;”

Amministrazione, semplificando in tal modo le attestazioni dello stato legittimo degli edifici e sgombrando il campo da ipotetici (e del tutto irragionevoli) provvedimenti sanzionatori.

d) all'articolo 10, comma 1, lettera c), dopo le parole "nonché gli interventi", sono aggiunte le seguenti: "di ristrutturazione edilizia";

Motivazione

Le parole che si propone di aggiungere alla lettera c) dell'art. 10, comma 1- relativa alla ristrutturazione edilizia c.d. 'pesante', soggetta a permesso di costruire o a SCIA alternativa al PdC - risolvono una rilevante problematica interpretativa derivante dalla incerta formulazione dell'ultima frase della norma in questione, nel testo attualmente vigente.

La questione è dirimente, anche nell'ottica della certezza del diritto nell'applicazione delle disposizioni relative al Superbonus 110%.

e) all'articolo 15:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo o, qualora sia stata indetta la conferenza di servizi, dalla comunicazione della determinazione motivata di conclusione del procedimento; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare quattro anni dalla medesima data. Decorso tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, in prossimità delle relative scadenze, l'avente titolo comunichi l'intenzione di avvalersi di una proroga, per un periodo di tempo comunque non superiore ad un anno per l'inizio dei lavori, e a tre anni, decorrenti dalla data di scadenza del permesso, per la loro ultimazione. La proroga assume efficacia solo nel caso in cui le opere da realizzare non risultino in contrasto, al momento della comunicazione, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. Sono fatte salve al riguardo diverse disposizioni dettate dalle leggi regionali. La realizzazione della parte dell'intervento eventualmente non ultimata entro il termine di efficacia del permesso, ancorché prorogato, è subordinata, in ragione della natura e consistenza delle opere residue, ad un nuovo titolo abilitativo."

Motivazione

La riformulazione del comma 2 dell'art. 15 - elaborata dal gruppo di lavoro costituito presso il MIT per la riforma organica del DPR 380/2001 - è finalizzata a snellire le modalità di proroga dei termini di inizio e ultimazione dei lavori del permesso di costruire. La soluzione proposta fa salva ovviamente l'eventuale sopravvenienza di strumenti urbanistici (NB: anche solo adottati) ed è suscettibile di diverse e/o ulteriori disposizioni di livello regionale.

f) all'articolo 20, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"In caso di mancato rilascio dell'attestazione, l'avvenuto decorso dei termini del procedimento per la formazione del titolo abilitativo può essere attestata dal tecnico abilitato incaricato della progettazione dell'intervento."

Motivazione

La proposta di integrazione del comma 8 dell'art. 20 è volta a consentire anche al professionista incaricato di attestare autonomamente l'avvenuto decorso dei termini per la formazione del silenzio-assenso sull'istanza di permesso di costruire, nei casi di mancato (o tardivo) rilascio dell'attestazione da parte del Comune.

g) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 22, è sostituita dalla seguente:

“a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio o i prospetti, fatta eccezione per quanto diversamente disposto da eventuali provvedimenti legislativi straordinari finalizzati alla concessione di benefici fiscali per l'efficientamento energetico degli edifici.”

Motivazione

La modifica proposta al comma 1 dell'art. 22 si rende indispensabile per poter assoggettare a CILA tutti gli interventi del Superbonus 110% (si vedano a tale riguardo le modifiche proposte al comma 13-ter e segg. dell'art. 119 della Legge 77/2020, oltre a quelle relative agli artt. 3 e 10 del DPR 380/2001).

h) il comma 2 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

“2. La segnalazione certificata di inizio attività ha una durata di efficacia massima pari a tre anni decorrenti dalla data di presentazione. L'avente titolo, mediante semplice comunicazione, da inoltrarsi in prossimità della scadenza triennale, ha la facoltà di avvalersi di una proroga fino ad un massimo di ulteriori tre anni, sempre che le opere da realizzare non risultino in contrasto, al momento della comunicazione, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. Sono fatte salve al riguardo diverse disposizioni dettate dalle leggi regionali. La realizzazione della parte dell'intervento eventualmente non ultimata entro il termine di efficacia della SCIA, ancorché prorogato, è subordinata a nuova segnalazione certificata. Il nominativo dell'impresa esecutrice, ove non indicato all'atto di presentazione della SCIA, è comunicato prima dell'effettivo inizio dei lavori.”

Motivazione

La riformulazione del comma 2 dell'art. 23 - elaborata dal gruppo di lavoro costituito presso il MIT per la riforma organica del DPR 380/2001 - è finalizzata a snellire le modalità di proroga dei termini di efficacia della SCIA. La soluzione proposta fa salva ovviamente l'eventuale sopravvenienza di strumenti urbanistici (NB: anche solo adottati) ed è suscettibile di diverse e/o ulteriori disposizioni di livello regionale.

La norma così riformulata consente di comunicare il nominativo dell'impresa esecutrice anche successivamente all'inoltro della SCIA (esigenza fortemente sentita dai professionisti, pienamente condivisibile).

i) all'articolo 34:

1) al comma 2, dopo le parole *“il costo di produzione”*, sono aggiunte le seguenti: *“e comunque non inferiore ad euro mille”*;

2) dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti commi:

2-ter. Non sono passibili di rimessione in pristino ai sensi del comma 1 le opere edilizie eseguite in parziale difformità dai titoli abilitativi rilasciati prima dell'entrata in vigore della legge 22 gennaio 1977, n. 10. Tali difformità possono essere regolarizzate mediante pagamento della sanzione pecuniaria di cui al comma 2, ridotta di un terzo, per un importo comunque non inferiore ad euro mille. La sanzione è irrogata d'ufficio o a seguito di istanza inoltrata dal proprietario dell'immobile, corredata degli elaborati tecnici necessari. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa antisismica e dalle altre discipline di settore, nonché delle sanzioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per gli immobili sottoposti a tutela.

2-quater. In tutti i casi di applicazione di sanzione pecuniaria è comunque dovuto, ricorrendone i presupposti, il pagamento del contributo di costruzione di cui agli articoli 16 e 19.”

Motivazione

L'integrazione del comma 2 dell'art. 34, con indicazione della sanzione pecuniaria minima, ha lo scopo di colmare una annosa lacuna presente nell'articolo 34 del DPR 380/2001.

I nuovi commi 2-ter e 2-quater sono volti ad affermare il diretto assoggettamento a sanzione pecuniaria (con effetto regolarizzante) delle parziali difformità realizzate prima della Legge 10/1977, con parziale riduzione dell'importo in considerazione della risalenza nel tempo dell'irregolarità realizzata in corso d'opera. Naturalmente al pagamento della sanzione dovrà accompagnarsi il pagamento del contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, se dovuto.

1) all'articolo 36:

1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

“1-bis. Per gli interventi realizzati in parziale difformità dal titolo abilitativo, ove conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda ed eseguiti nel rispetto della normativa tecnica e costruttiva vigente all'epoca di realizzazione, il proprietario dell'immobile può ottenere il permesso in sanatoria versando la somma, non inferiore a 1.000 euro, stabilita dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile, oltre al contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, ove dovuto.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis possono essere applicate ad ulteriori fattispecie di intervento individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano con proprie leggi e regolamenti, anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.

1-quater. In presenza di interventi passibili di applicazione delle sanzioni penali di cui all'articolo 44 il titolo abilitativo rilasciato in sanatoria estingue il reato solo nei casi di cui al comma 1.”

2) al comma 2, dopo le parole “permesso in sanatoria” sono inserite le parole “di cui al comma 1”;

3) dopo il comma 3 è aggiunto il presente comma:

“3-bis. Ai fini del rilascio del permesso in sanatoria, l'istanza può contenere la previsione di opere di modesta entità, finalizzate alla piena conformazione

dell'immobile alla vigente disciplina edilizia e urbanistica. Tali opere possono anche essere finalizzate a garantire idonee condizioni di sicurezza di parti strutturali dell'immobile. Nei casi in cui l'istanza preveda l'esecuzione delle predette opere di conformazione, il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria è subordinato alla puntuale esecuzione di tali opere entro il congruo termine assegnato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale. L'avvenuta esecuzione delle opere di conformazione è attestata con idonea documentazione e asseverazione dal professionista incaricato."

Motivazione

Le modifiche proposte all'articolo 36 ("Accertamento di conformità") sono volte ad introdurre l'istituto della c.d. "sanatoria giurisprudenziale" per gli interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, prevedendo comunque la possibilità per le regioni e le provincie autonome - ove lo ritengano necessario - di individuare ulteriori fattispecie alle quali applicare l'istituto di cui trattasi.

Resta fermo comunque che in presenza di violazioni edilizie passibili di applicazione delle sanzioni penali di cui all'art. 44 l'estinzione del reato può avvenire solo con il rilascio di una sanatoria "ordinaria", ossia in presenza del requisito della c.d. "doppia conformità", riscontrata cioè sia al momento di realizzazione dell'abuso che al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria.

Con l'aggiunta del comma 3-bis - elaborato dal gruppo di lavoro costituito presso il MIT per la riforma organica del DPR 380/2001 - si intende offrire soluzione ad una casistica che si riscontra di frequente nella prassi corrente, ossia ai casi in cui per conseguire la piena conformazione dell'immobile alla vigente disciplina edilizia e urbanistica sia necessario attuare opere di adeguamento/completamento di modesta entità, risultando in tali casi irragionevole il rigetto dell'istanza di sanatoria e l'applicazione di sanzioni ripristinatorie.

m) all'articolo 37:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ove l'intervento risulti eseguito nel rispetto della normativa tecnica e costruttiva vigente all'epoca di realizzazione e conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 1.000 euro, stabilita dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile, oltre al contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, ove dovuto."

2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:

"4-bis. Ai fini dell'ottenimento della sanatoria di cui al comma 4 trova applicazione anche quanto previsto dall'articolo 36, comma 3-bis."

4-ter. In presenza di interventi passibili di applicazione delle sanzioni penali di cui all'articolo 44 la sanatoria di cui al comma 4 estingue il reato solo laddove l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente all'epoca di realizzazione dell'abuso."

Motivazione

Le modifiche proposte all'articolo 37 sono volte ad introdurre l'istituto della c.d. "sanatoria giurisprudenziale" per gli interventi 'minori' sul patrimonio edilizio esistente, assoggettati a SCIA ai sensi dell'art. 22 comma 1 del DPR 380/2001 (manutenzione straordinaria c.d. 'strutturale', restauro e risanamento conservativo c.d. 'strutturale', ristrutturazione edilizia c.d. 'leggera').

In presenza di interventi passibili di applicazione di sanzioni penali ex art. 44 resta ferma comunque la necessità del requisito della c.d. 'doppia conformità' affinché la sanatoria possa produrre effetto estintivo del reato.

n) dopo l'articolo 37 sono inseriti i seguenti:

"Art. 37-bis - Interventi edilizi eseguiti prima dell'entrata in vigore della Legge 1150/1942 e della Legge 765/1967

1. Sono da considerarsi legittimamente eseguiti, anche in presenza di diverse disposizioni nella regolamentazione comunale vigente all'epoca:

- a) gli interventi edilizi eseguiti prima del 31 ottobre 1942, data di entrata in vigore della Legge 17 agosto 1942, n. 1150;*
- b) gli interventi edilizi eseguiti dopo il 31 ottobre 1942 e prima del 1° settembre 1967, data di entrata in vigore della Legge 6 agosto 1967, n. 765, all'esterno della perimetrazione dei centri abitati o delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano individuate dallo strumento urbanistico all'epoca vigente.*

2. L'avvenuta esecuzione ed ultimazione delle opere ed interventi entro il termine temporale sopra indicato è comprovata dal proprietario, o altro soggetto avente titolo, mediante adeguata documentazione, quali riprese fotografiche, estratti cartografici, planimetrie catastali, documenti d'archivio, o altro mezzo idoneo. Non assumono valore di prova le dichiarazioni testimoniali. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, alla luce delle risultanze istruttorie, ritenga che la documentazione prodotta dall'interessato contenga in tutto o in parte dati ed elementi non corrispondenti al vero, ne dà tempestiva notizia all'autorità giudiziaria."

Articolo 37-ter - Irregolarità formali

"1. Le opere e gli interventi eseguiti in assenza o difformità dal titolo edilizio che non abbiano determinato aumento della superficie lorda, modifiche della volumetria complessiva, trasformazione di superficie accessoria in superficie utile, modifiche della sagoma, modifiche sistematiche dei prospetti, aumento del numero delle unità immobiliari, mutamento della destinazione d'uso, e che risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente all'epoca della loro esecuzione, ovvero all'atto dell'attestazione di cui al comma 2, se più favorevole, nonché eseguiti nel rispetto della normativa tecnica e costruttiva vigente all'epoca di realizzazione, sono da considerarsi violazioni di natura formale, non passibili di rimessione in pristino.

2. Decorsi 10 anni dalla loro ultimazione le opere e interventi di cui al comma 1 non sono passibili di irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui al presente Capo e, ove privi di rilevanza strutturale, sono da ritenersi regolarizzati a tutti gli effetti amministrativi. La sussistenza dei presupposti per la regolarizzazione è comprovata con atto sostitutivo di notorietà corredato da appositi elaborati grafici e idonea relazione asseverata sottoscritta da professionista abilitato ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali."

“Articolo 37-quater - Interventi di regolarizzazione edilizia a fini antisismici

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono dettare, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni procedurali volte a disciplinare, anche nell'ambito di interventi di rigenerazione urbana, la regolarizzazione edilizia di immobili realizzati in difformità dal titolo edilizio mediante interventi finalizzati a ridurre sensibilmente il rischio sismico. Tali interventi devono comunque garantire anche l'adeguamento dell'immobile alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficientamento energetico, accessibilità e superamento delle barriere architettoniche prescritte dalle vigenti norme.”

Motivazione

Il nuovo articolo 37-bis - elaborato dal gruppo di lavoro costituito presso il MIT per la riforma organica del DPR 380/2001 - è finalizzato a dare supporto legislativo ad un solido e ragionevole (anche se non univoco) orientamento giurisprudenziale, sgombrando il campo da una notevole quantità di procedimenti edilizi privi di rilevanza sostanziale, volti alla regolarizzazione di interventi edilizi realizzati fuori dai centri abitati tra il 1942 e il 1967. Si afferma in sostanza la prevalenza della norma urbanistica statale (Legge 765/1967) - che introdusse all'epoca disposizioni valide su tutto il territorio nazionale - su eventuali diversi dettami della regolamentazione comunale vigente ante 1967. La norma qui proposta - si ribadisce - riguarda solo gli interventi edilizi realizzati prima del 1942, nonché quelli realizzati prima del 1967 fuori dai centri abitati.

Il nuovo articolo 37-ter è volto ragionevolmente ad esonerare da sanzioni ripristinatorie (nonché, decorsi 10 anni dall'ultimazione, anche da sanzioni pecuniarie) una serie di irregolarità meramente formali, innocue sotto il profilo sostanziale e comunque realizzate in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione.

Il nuovo articolo 37-quater offre l'opportunità alle leggi e regolamenti delle regioni e delle province autonome di disciplinare eventuali interventi di regolarizzazione edilizia correlati a miglioramenti sostanziali delle prestazioni antisismiche degli edifici. Una disposizione di tal genere, necessitando di approfondimenti tecnici e di specificazioni applicative di dettaglio, viene proposta solo come disposizione di indirizzo, rinviandone la declinazione operativa alla normativa regionale/provinciale.

o) dopo l'articolo 38 è inserito il seguente articolo:

“Articolo 38-bis - Effetti delle sanzioni pecuniarie

“1. L'integrale corresponsione delle sanzioni pecuniarie irrogate in alternativa alla rimozione o conformazione delle opere abusivamente realizzate, ai sensi e nei modi previsti dalle disposizioni del presente Capo, unitamente al pagamento del contributo di costruzione di cui agli articoli 16 e 19, se dovuto, determina la regolarizzazione ad ogni effetto di legge dell'edificio o manufatto realizzato in assenza o difformità dal titolo abilitativo, fatti salvi i soli effetti penali e civili dell'illecito.”

Motivazione

Il nuovo articolo 38-bis qui proposto ha lo scopo di attribuire al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dal DPR 380/2001 un effetto 'regolarizzante' delle difformità sanzionate, eliminando le incertezze circa la natura (legittima o meno) delle consistenze edilizie colpite dalla sanzione, anche ai fini di una più lineare gestione dei

successivi interventi edilizi sugli immobili di cui trattasi, a cominciare dalle opere di efficientamento energetico del Superbonus 110%.

La regolarizzazione derivante dal pagamento della sanzione pecuniaria assume rilevanza ai fini amministrativi e fiscali, ma - ovviamente - non estingue in alcun modo gli eventuali effetti civili e/o penali generati dall'illecito edilizio.

p) dopo l'articolo 41 è inserito il seguente articolo:

“Articolo 41-bis - Demolizione programmata delle opere abusive

1. Nei casi in cui la demolizione delle opere abusive sia suscettibile di incidere in misura sostanziale sull'attività di aziende produttrici di beni e servizi, o su situazioni di grave disagio sociale, con ripercussioni di rilevanza generale dal punto di vista socio-economico e occupazionale, è facoltà dell'amministrazione comunale, nel perseguimento del pubblico interesse, di sottoscrivere specifici accordi procedurali, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, volti all'attuazione programmata delle operazioni di ripristino della legalità urbanistico-edilizia violata.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono dettare specifici criteri e modalità operative di dettaglio per la corretta applicazione da parte dei comuni delle disposizioni di cui al comma 1.”

Motivazione

Il nuovo articolo 41-bis qui proposto - elaborato dal gruppo di lavoro costituito presso il MIT per la riforma organica del DPR 380/2001 - ha lo scopo di consentire ai comuni di sottoscrivere accordi procedurali (ex art. 11 della Legge 241/1990) nei casi in cui la una demolizione non 'programmata' delle opere abusive possa generare ripercussioni negative di rilevanza generale dal punto di vista socio-economico e occupazionale, incidendo in misura sostanziale sull'attività di aziende produttrici di beni e servizi, o su situazioni di grave disagio sociale.

I criteri di dettaglio per l'individuazione delle fattispecie assoggettabili a tali accordi procedurali, nonché le relative modalità di messa in opera, sono necessariamente affidate alle leggi e regolamenti delle regioni e delle province autonome.

q) i commi 1 e 2 dell'articolo 49 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 34-bis e 38-bis:

a) non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo abilitativo, in totale o parziale difformità con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato;

b) sono passibili di revoca delle agevolazioni fiscali concesse da provvedimenti legislativi straordinari finalizzati a favorire interventi di efficientamento energetico, miglioramento sismico, recupero del patrimonio edilizio esistente, riqualificazione e rigenerazione urbana, gli interventi eseguiti su immobili il cui stato legittimo non sia stato accertato e asseverato prima dell'esecuzione dell'intervento, o comunque per i quali le eventuali irregolarità pregresse non siano state sanate o regolarizzate entro il termine prescritto dai predetti provvedimenti legislativi straordinari.

2. Per i casi di cui al comma 1 l'amministrazione finanziaria verifica la sussistenza o

meno dei presupposti per eventuali provvedimenti di revoca o di decadenza dai benefici fiscali concessi, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione del comune al fine di acquisire informazioni circa la sussistenza di eventuali illeciti edilizi accertati. È comunque fatto obbligo al comune di segnalare all'amministrazione finanziaria ogni provvedimento di annullamento del titolo edilizio entro tre mesi dall'adozione del relativo provvedimento.”

Motivazione

Le modifiche all'articolo 49 del DPR 380/2001 - si veda in particolare la lettera b) del comma 1 riformulato - sono essenziali per agevolare l'avvio degli interventi di efficientamento energetico previsti dal Superbonus 110%, anche nei casi in cui la necessità di dotarsi di atti di regolarizzazione dell'immobile venga accertata dopo la presentazione della CILA relativa agli interventi di efficientamento energetico. In tali casi si rende indispensabile esentare da rischi di revoca dal beneficio fiscale gli immobili le cui eventuali irregolarità pregresse siano state sanate o regolarizzate entro il termine prescritto dai provvedimenti legislativi straordinari che prevedono le agevolazioni (come l'attuale legge 77/2020).

r) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: *“Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria o regolarizzazione”*;

2) al comma 1, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:

“Per conseguire in via provvisoria le agevolazioni, nelle more della sanatoria o della regolarizzazione dell'immobile, deve essere prodotta, al momento della registrazione dell'atto, copia della domanda di sanatoria presentata al comune, con la relativa ricevuta rilasciata dal comune stesso ovvero copia del provvedimento di applicazione della sanzione pecuniaria produttiva degli effetti di cui all'articolo 38-bis. L'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare al competente ufficio dell'amministrazione finanziaria copia dell'atto definitivo di sanatoria entro sei mesi dalla sua notifica o, nel caso che questo non sia intervenuto, a richiesta dell'ufficio, dichiarazione del comune che attesti che la domanda non ha ancora ottenuto definizione, oppure dimostrazione dell'avvenuto integrale pagamento della sanzione pecuniaria produttiva degli effetti di cui all'articolo 38-bis.”

3) al comma 4, le parole *“Il rilascio della sanatoria”* sono sostituite dalle seguenti: *“L'atto di sanatoria o l'avvenuto integrale pagamento della sanzione pecuniaria produttiva degli effetti di cui all'articolo 38-bis”*.

Motivazione

Le modifiche all'articolo 50 del DPR 380/2001 si inseriscono nel quadro coordinato di modifiche che si rendono necessarie ed urgenti per agevolare l'avvio degli interventi di efficientamento energetico previsti dal Superbonus 110%, anche nei casi in cui la necessità di dotarsi di atti di regolarizzazione dell'immobile venga accertata dopo la presentazione della CILA relativa agli interventi di efficientamento energetico. Nella fattispecie, oltre al canonico atto di sanatoria, si rende necessario menzionare anche l'effetto regolarizzante che può scaturire dal pagamento delle sanzioni pecuniarie (cfr. nuovo art. 38-bis proposto nel presente documento).

2. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 4 della legge 11 settembre 2020, n. 120 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali") si estendono ai permessi di costruire rilasciati o comunque formati fino al 31 dicembre 2021, nonché alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine.

Motivazione

Il comma 2 qui proposto si coordina con le proroghe ai permessi di costruire e alle SCIA già disposte dall'articolo 10, comma 4, della Legge 120/2020, procrastinandole opportunamente di un anno, fino al 31/12/2021, per assorbire il rallentamento delle attività edilizie determinato dalla situazione di emergenza sanitaria.

Modifiche al D.Lgs. 152/06 per certificazione di avvenuta bonifica nei siti di competenza regionale

Aggiungere il seguente articolo:

All'art. 242, dopo il comma 7 inserire il seguente comma 7bis,

"7bis. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal caso è necessario dimostrare e garantire nel tempo che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori dell'area, né una modifica del modello concettuale tale da comportare un peggioramento della qualità ambientale per le altre matrici secondo le specifiche destinazioni d'uso. Le garanzie finanziarie di cui al comma 7 dell'articolo 242 sono comunque prestate per l'intero intervento e sono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica."

1. All'articolo 248 dopo il comma 2 inserire il seguente comma 2 bis

"2bis. Nel caso gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica limitatamente alle predette matrici ambientali, ad esito delle verifiche di cui alla procedura definita dal comma 7bis dell'art. 242. In tal caso la certificazione di avvenuta bonifica dovrà comprendere anche un piano di monitoraggio con l'obiettivo di verificare l'evoluzione nel tempo della contaminazione rilevata nella falda."

Motivazione

La norma proposta consente, come già previsto per i SIN dal comma 4 quater articolo 252 del D.Lgs.152/06, di applicare anche nei siti regionali la certificazione di avvenuta bonifica per suolo, sottosuolo e materiali di riporto una volta raggiunti gli obiettivi di bonifica, in modo da garantire la semplificazione delle procedure sull'intero territorio nazionale. La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

